

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 259 del 23/07/2026

Oggetto: **Rettifica e rideterminazione fondi contrattuali anni 2024-2025 e provvisori anno 2026 – personale del comparto.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore f.f. del Servizio Unico Gestione Economico Operativa del Personale, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

PREMESSO che la determinazione dei fondi contrattuali, oltreché un obbligo per l'Azienda, costituisce un fondamentale strumento di gestione delle risorse umane, definendo i tetti di spesa in armonia con i principi di monitoraggio e controllo della spesa per il personale, previsti dal D.Lgs. 165/2001 e dal CC.NN.LL.;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 133 del 30.04.2026 di determinazione dei fondi contrattuali relativi all'anno 2025 e provvisori per l'anno 2026 per le aree della Dirigenza Sanitaria, della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa e per il Comparto;
- n. 399 del 23/12/2025 di Determinazione dei fondi contrattuali relativi all'anno 2024 e provvisori per l'anno 2025 per le aree della Dirigenza Sanitaria, della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa e per il Comparto;
- n. 447 del 31/12/2024 di rettifica per mero errore materiale della delibera n. 375 del 29/11/2024 di determinazione dei fondi contrattuali relativi all'anno 2023 e provvisori per l'anno 2024 per le aree della Dirigenza Sanitaria, della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa e per il Comparto”;
- n. 375 del 29/11/2024 di determinazione dei fondi contrattuali relativi all'anno 2023 e provvisori per l'anno 2024 per le aree della Dirigenza Sanitaria, della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa e per il Comparto;

RILEVATO che nelle suddette deliberazioni per mero errore materiale dall'anno 2024 non risulta quantificato l'incremento relativo al fondo premialità e fasce articolo 101 comma 2 del CCNL 2019-2021;

DATO ATTO che in data 27/10/2025 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area contrattuale del Comparto del SSN triennio 2022-2024;

PRECISATO che, in applicazione degli art. 63 c. 1 e art. 64 c. 1 del CCNL 2022-2024 sono confermate le modalità di costituzione e di utilizzo dei fondi di cui agli art. 102 e art. 103 del CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità;

CONFERMATO di dover incrementare i fondi contrattuali dall'01/01/2024 secondo le disposizioni del CCNL 2022-2024 che recita:

1. Art. 63 c. 2: *“A decorrere dall'1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annua, pari a Euro 45,15 pro-capite annui, applicato al numero di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021”;*
2. Art. 64 c. 2: *“A decorrere dall' 1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annua, pari a Euro 54,95 pro-capite annuo, applicato al numero di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021”;*

PRESO ATTO delle indicazioni del Settore Sviluppo delle Risorse Umane nel SSR e Funzioni Trasversali della Regione Emilia-Romagna fornite con comunicazione del 25/06/2026 per la corretta determinazione dei costi contrattuali;

QUANTIFICATI pertanto gli incrementi stabili a carico dei fondi, a partire dal 2024, in base al numero di dipendenti presenti al 31/12/2021, rispettivamente pari a:

INCREMENTI STABILI CCNL 2022-2024	FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI (ART. 102)	FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 103)	TOTALE
INCREMENTO art. 63 c.2 CCNL 2022-2024 - €45,15 pro-capite 4.577 presenti al 31.12.2021	206.651,55 €		206.651,55 €
INCREMENTO art. 64 c.2 CCNL 2022-2024 - €54,95 4.577 presenti pro-capite al 31.12.2021		251.506,15 €	251.506,15 €
TOTALE	206.651,55 €	251.506,15 €	458.157,70 €

RICHIAMATE le disposizioni contrattuali correlate alla L. 204/2024 (Legge di bilancio 2025);

VISTO l'art.64 c. 4 (0,22% monte salari 2021) del CCNL 2022-2024, che recita:

“In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse variabili a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, di un importo non superiore a Euro 71,79 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2021 da destinare, prioritariamente all’elevazione, prevista dall’art. 9, comma 5, lett. k), dell’indennità di turno notturno di cui all’art. 67, comma 3”;

DATO ATTO che nella suddetta Deliberazione n. 133 del 30/04/2026 per mero errore materiale tali incrementi sono stati imputati con decorrenza dall'anno 2024, mentre il dettato contrattuale prevede la decorrenza dall'anno 2025;

QUANTIFICATI pertanto gli incrementi stabili a carico dei fondi, a partire dall'anno 2025, in base al numero di dipendenti presenti al 31/12/2021, pari a:

INCREMENTI CCNL 2022-2024	FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI (ART. 102)	FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 103)	TOTALE
Art. 64 c.4 CCNL 2022-2024 (Legge di Bilancio 2025) - €71,79 pro-capite 4.577 presenti al 31.12.2021 - 0,22% ms 2021		328.582,83 €	328.582,83 €
TOTALE	- €	328.582,83 €	328.582,83 €

RICHIAMATO l'art. 1, comma 121 della legge n. 207/2024 “.... le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nell'anno 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021 da determinare, per le

amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001”;

DATO ATTO che è stato quantificato in **€ 259.752,21** il conseguente incremento Fondo premialità e condizioni di lavoro (art.103 CCNL 2019-2021- 0,22% monte salari 2018) a decorrere dall'anno 2025;

VISTO l'art 103 c. 8 del CCNL 2019-2021, relativo all'indennità per il personale operante nei servizi di Pronto Soccorso, che recita:

“In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all’art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell’allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell’indennità di pronto soccorso ai sensi dell’art. 107, comma 4 (Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.”;

VISTA la D.G.R. n. 262 del 28/02/2023, con la quale è stato approvato il “Piano di riparto tra le aziende delle risorse dirette a riconoscere le particolari condizioni di lavoro svolto dal personale del comparto assegnato ai servizi di pronto soccorso”, in base al quale è stato fissato al lordo di oneri e IRAP in € 703.321,00 l'incremento del Fondo Premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art.103 CCNL 2019-2021 a decorrere dall'anno 2022;

VISTO l'art. 64 c. 3 del CCNL 2022-2024, relativo all'indennità per il personale operante nei servizi di Pronto Soccorso, che recita:

“Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti, effettuato a livello regionale previo confronto:

- ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. e) (Confronto regionale): dal 2023 con le ulteriori risorse annualmente rese disponibili per l’indennità di pronto soccorso di cui all’art. 69 (Indennità di pronto soccorso) in base alle vigenti norme di legge nazionali, sulla base dei coefficienti percentuali di cui all’allegata Tabella 5”;*

RICHIAMATA la D.G.R. n. 420 del 23/03/2026 “Recepimento dell'accordo relativo al piano di riparto tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293, della legge n. 234/2021 e s.m.i., dirette a riconoscere le particolari condizioni di lavoro svolto dal personale del comparto assegnato ai servizi di pronto soccorso, in applicazione del CCNL del personale del comparto sanità relativo al triennio 2022-2024” nella quale è prevista la ripartizione delle risorse all'Azienda USL di Modena al netto di oneri e IRAP pari a **€ 1.502.602,00 per l'anno 2024, € 1.761.671,00 per l'anno 2025 e € 1.981.393 dal 2026**, riservando ad un successivo provvedimento l'assegnazione

alle Aziende e agli Enti del SSR dei finanziamenti a copertura degli oneri effettivamente correlati alla corresponsione dell'indennità in oggetto;

RICHIAMATO l'art.102 c.4 "L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui al comma 3 e del Fondo premialità e condizioni di lavoro con le risorse di cui all'art. 103, commi 3 e 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019";

VISTO l'art 23 c. 2 del D.Lgs.75/2017, che recita:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";

SPECIFICATO che è stata conteggiata la RIA del personale non dirigente cessato nel 2025 (pari a **€ 17803,76**) e che tale quota non è stata attribuita al fondo 2026 di cui all'art. 102, nel rispetto dell'art 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017;

CONSIDERATO che, come previsto all'art. 103 c.5 lett. e) del CCNL 2019-2021 è stato conteggiato il rateo della RIA del personale non dirigente cessato nel 2025 (pari a **€ 9.822,27**) e che parimenti lo stesso non è stato attribuito al fondo 2026 di cui all'art. 103;

VALUTATO di dover adottare un nuovo modello di rappresentazione dei Fondi tramite prospetti analitici che consentano la verifica del limite previsto dal suddetto art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 e la quantificazione analitica degli incrementi previsti dagli istituti normativi, contrattuali e dalle indicazioni regionali;

INFORMATO il Collegio Sindacale in data 22 luglio 2026 attraverso la trasmissione dei prospetti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 40 bis c.1 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 10 c. 6 del CCNL 2022-2024 Comparto Sanità;

VISTA la contabilizzazione dell'importo effettuata dall'U.O. Bilancio come previsto dalla L.R. n. 9/2018 "Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende Sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata";

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e della Direttrice Sanitaria, ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di rettificare e rideterminare, secondo le modalità esplicitate in premessa, in via definitiva i fondi contrattuali dell'Area Comparto anni 2024 e 2025, come risultante da prospetti analitici allegati (allegati A e B) e rideterminare, in via provvisoria, i fondi contrattuali anno 2026, come risultante dal prospetto analitico allegato (allegato C), parti integranti e sostanziali del presente atto, fatta salva l'applicazione di ulteriori istituti normativi e contrattuali eventualmente previsti e di ulteriori indicazioni nazionali e regionali, nonché la definizione di eventuali risorse variabili aziendali;
- b) di dare atto che la spesa derivante dalla quantificazione dei fondi risulterà iscritta nel bilancio aziendale e che tutti gli importi indicati nel presente provvedimento sono al netto degli oneri contributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro;
- c) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è il Dott. Massimiliano Laviola, Direttore f.f. del Servizio Unico Gestione Economico Operativa del Personale;
- d) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ed al Servizio Bilancio;
- e) di dare mandato al Servizio Unico Relazioni Sindacali e Welfare della trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali;
- f) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;
- g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Luca Petraglia
(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria
Romana Bacchi
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Mattia Altini
(firmato digitalmente)